



Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (Legge sulle tecnologie di selezione, LNTS)

Progetto

del [Data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera a e 120 capoverso 2 della
Costituzione federale¹,
in esecuzione della Convenzione del 5 giugno 1992² sulla diversità biologica e del
Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 2000³ sulla biosicurezza relativo alla
Convenzione sulla diversità biologica,
visto il messaggio del Consiglio federale del [Data]⁴,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge ha lo scopo di:

- a. proteggere l'uomo, la fauna e l'ambiente dagli abusi nel settore delle nuove tecnologie di selezione;
- b. servire al bene dell'uomo, della fauna e dell'ambiente nell'applicazione delle nuove tecnologie di selezione.

² In tale contesto, essa ha in particolare lo scopo di:

- a. proteggere la salute e la sicurezza dell'uomo, della fauna e dell'ambiente;
- b. assicurare durevolmente la diversità biologica e la fertilità del suolo;
- c. far rispettare la dignità della creatura;
- d. proteggere la produzione di prodotti da piante ottenute mediante selezione convenzionale;
- e. permettere la libertà di scelta dei consumatori;
- f. promuovere l'informazione del pubblico;

¹ RS 101

² RS 0.451.43

³ RS 0.451.431

⁴ FF 20XX ...

- g. tenere conto dell'importanza che le nuove tecnologie di selezione e la ricerca scientifica in questo settore rivestono per una produzione sostenibile.

Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina l'utilizzazione di piante il cui materiale genetico è stato modificato con nuove tecnologie di selezione e che non contengono materiale genetico transgenico (piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione).

² Essa disciplina inoltre l'utilizzazione di metaboliti e rifiuti di tali piante.

³ Ai prodotti derivanti da piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione sono applicabili unicamente le prescrizioni relative all'etichettatura e all'informazione (art. 14 cpv. 6 e 18 cpv. 2 e 3).

Art. 3 Principio di prevenzione e di causalità

¹ A scopo di prevenzione, i pericoli e pregiudizi legati alle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione devono essere arginati precocemente.

² Chi è causa di misure ai sensi della presente legge ne assume le spese.

Art. 4 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a. *piante*: piante capaci di riprodursi, comprese le alghe, nonché parti di piante, sementi e altro materiale vegetale di moltiplicazione; sono loro equiparati le combinazioni, gli oggetti e i prodotti che contengono tali piante;
- b. *nuove tecnologie di selezione*: tecniche d'ingegneria genetica della mutagenesi mirata e della cisgenesi mirata;
- c. *mutagenesi mirata*: tecniche mediante le quali il materiale genetico delle piante può essere modificato in punti precisi;
- d. *cisgenesi mirata*: tecniche mediante le quali materiale genetico endogeno può essere inoculato nel materiale genetico delle piante in punti precisi;
- e. *materiale genetico endogeno*: l'intero materiale genetico disponibile per la specie in questione nella selezione convenzionale;
- f. *materiale genetico transgenico*: materiale non endogeno;
- g. *selezione convenzionale*: l'incrocio e la selezione basati sulla ricombinazione naturale, il cambiamento del grado di ploidia nonché la mutagenesi convenzionale e la fusione di cellule e di protoplasti;
- h. *mutagenesi convenzionale*: tecniche di modificazione del materiale genetico delle piante mediante prodotti chimici o radiazioni che sono ritenute sicure in base allo stato delle conoscenze scientifiche e all'esperienza;
- i. *utilizzazione*: qualsiasi attività relativa a piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione, segnatamente la produzione, l'immissione sperimentale

nell'ambiente, la messa in commercio, l'esportazione, la custodia, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento;

- j. *messa in commercio*: qualsiasi consegna di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione a terzi in Svizzera, in particolare la vendita, lo scambio, la donazione, la locazione, il prestito e l'invio in visione nonché l'importazione; non è considerata messa in commercio la consegna per attività in sistemi chiusi e per immissioni sperimentali nell'ambiente.

Capitolo 2: Utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione

Sezione 1: Requisiti generali

Art. 5 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica

¹ Le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione possono essere utilizzate soltanto in modo che esse, i loro metaboliti o i loro rifiuti:

- a. non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente;
- b. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

² I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione.

Art. 6 Rispetto della dignità della creatura

¹ Le modificazioni del materiale genetico delle piante mediante nuove tecnologie di selezione non devono ledere la dignità della creatura. Questa dignità è lesa segnatamente se le caratteristiche, le funzioni o i modi di vita specifici della specie sono sensibilmente pregiudicati e non vi sono interessi degni di protezione che lo giustificino.

² Per valutare se la dignità della creatura è lesa, si procede nel singolo caso a una ponderazione tra la gravità del pregiudizio arrecato alle piante e l'importanza degli interessi degni di protezione. Sono interessi degni di protezione in particolare:

- a. la salute dell'uomo e dell'animale;
- b. la garanzia di un'alimentazione sufficiente;
- c. la riduzione di pregiudizi ecologici;
- d. il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di vita ecologiche;
- e. una sostanziale utilità per la società a livello economico, sociale ed ecologico;
- f. l'incremento del sapere.

³ Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono eccezionalmente ammesse modificazioni del materiale genetico mediante nuove tecnologie di selezione senza ponderazione degli interessi.

Art. 7 Protezione della produzione di prodotti da piante ottenute mediante selezione convenzionale e della libera scelta

¹ Chi utilizza piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione deve provvedere affinché esse, i loro metaboliti o i loro rifiuti non pregiudichino la produzione di prodotti da piante ottenute mediante selezione convenzionale né la libera scelta dei consumatori.

² Chiunque utilizza tali piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione deve prendere in particolare le adeguate precauzioni per evitare che esse si mescolino in modo indesiderato con piante ottenute mediante selezione convenzionale (separazione del flusso delle merci). Tali precauzioni comprendono il rispetto delle distanze minime sufficienti dagli appezzamenti in cui sono coltivate piante ottenute mediante selezione convenzionale.

³ Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti la separazione del flusso delle merci e i provvedimenti da adottare per evitare la presenza di contaminazioni. Esso definisce in particolare le distanze minime dagli appezzamenti. Tiene conto delle raccomandazioni sovranazionali e delle relazioni commerciali con l'estero.

Sezione 2: Utilizzazione in sistemi chiusi

Art. 8

¹ Le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione che non possono né essere immesse nell'ambiente a titolo sperimentale (art. 9 e 10) né messe in commercio (art. 11 e 12) possono essere utilizzate in sistemi chiusi se sono adottate tutte le misure di confinamento necessarie in particolare per la protezione dell'uomo, della fauna e dell'ambiente nonché della diversità biologica.

² Il Consiglio federale prevede un obbligo di notifica o di autorizzazione per le attività in sistemi chiusi; esso disciplina le condizioni e la procedura.

Sezione 3: Immissione sperimentale nell'ambiente

Art. 9 Obbligo d'autorizzazione e condizioni per l'autorizzazione

¹ Le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione che non possono essere messe in commercio (art. 11 e 12) possono essere immesse nell'ambiente a titolo sperimentale solo con un'autorizzazione della Confederazione.

² L'autorizzazione viene concessa se il richiedente dimostra che:

- a. i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi;
- b. l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza delle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione;

- c. in base allo stato delle conoscenze scientifiche può essere escluso che esse o le loro nuove proprietà si diffondano e i requisiti di cui all'articolo 5 capoverso 1 non possono essere violati in altro modo;
- d. la dignità della creatura nella pianta utilizzata non è stata lesa dall'impiego delle nuove tecnologie di selezione; e
- e. la produzione di prodotti da piante ottenute mediante selezione convenzionale e la libera scelta dei consumatori non sono pregiudicate.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura e l'informazione del pubblico.

Art. 10 Decisione sulla comparabilità

¹ Se il richiedente dimostra che è già stata concessa l'autorizzazione a un'immissione sperimentale nell'ambiente o alla messa in commercio di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione aventi proprietà biologiche e modificazioni genetiche comparabili, per le immissioni sperimentali nell'ambiente di tali piante è sufficiente una decisione della Confederazione che confermi la comparabilità.

² Le proprietà biologiche e le modificazioni genetiche di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione sono comparabili se:

- a. le piante appartengono alla stessa specie, e
- b. le stesse modificazioni genetiche sono state realizzate nello stesso punto del materiale genetico e ne derivano le stesse nuove proprietà.

³ Il Consiglio federale stabilisce in quali altri casi le proprietà biologiche e le modificazioni genetiche di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione sono comparabili; in tale contesto, esso prende in considerazione:

- a. l'appartenenza delle piante alla stessa specie o la possibilità di incrociarle; e
- b. le modificazioni genetiche realizzate e le nuove proprietà che ne derivano.

⁴ Ai fini delle decisioni in merito alla comparabilità l'autorità competente tiene conto anche delle autorizzazioni di autorità straniere se i requisiti per il loro rilascio sono comparabili a quelli di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere c ed e o all'articolo 11 capoverso 2 lettere a e c.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la procedura e l'informazione del pubblico.

Sezione 4: Messa in commercio

Art. 11 Obbligo d'autorizzazione e condizioni per l'autorizzazione

¹ La messa in commercio di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione è subordinata all'autorizzazione della Confederazione.

² L'autorizzazione viene concessa se il richiedente dimostra che:

- a. in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che:

1. le piante o le loro proprietà non si diffondono in modo indesiderato;
 2. non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato;
 3. non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi;
 4. non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente;
 5. non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo;
 6. non sono violati in altro modo i principi di cui all'articolo 5 capoverso 1;
- b. la dignità della creatura nella pianta utilizzata non è stata lesa dall'impiego delle nuove tecnologie di selezione;
 - c. la produzione di prodotti da piante ottenute mediante selezione convenzionale e la libera scelta dei consumatori non sono pregiudicate;
 - d. le piante apportano un valore aggiunto per l'agricoltura, l'ambiente o i consumatori rispetto alle piante ottenute mediante selezione convenzionale.

³ Un valore aggiunto sussiste in particolare quando la modificazione delle piante ottenuta con nuove tecnologie di selezione riduce l'impatto ambientale della coltivazione, migliora la qualità del prodotto o aumenta la resilienza del materiale vegetale, consentendo così lo sfruttamento del potenziale di resa.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la procedura e l'informazione del pubblico.

Art. 12 Decisione sulla comparabilità

¹ Se il richiedente dimostra che è già stata concessa l'autorizzazione a un'immissione sperimentale nell'ambiente o alla messa in commercio di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione aventi proprietà biologiche e modificazioni genetiche comparabili, per la messa in commercio di tali piante è sufficiente una decisione sulla comparabilità e sul valore aggiunto di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera d.

² Ai fini della comparabilità delle proprietà biologiche e delle modificazioni genetiche di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione si applica l'articolo 10 capoversi 3 e 4.

³ Per le decisioni sulla comparabilità, l'autorità competente prende in considerazione anche le autorizzazioni di autorità estere, purché le condizioni del loro rilascio siano paragonabili a quelle di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere c e d o all'articolo 11 capoverso 2.

⁴ Chiunque dispone già di una decisione sulla comparabilità di cui all'articolo 10 capoverso 1 necessita esclusivamente di una decisione sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera d.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la procedura e l'informazione del pubblico.

Art. 13 Informazione alla consegna e rispetto delle istruzioni

¹ Chiunque mette in commercio piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione deve:

- a. informare l'acquirente sulle proprietà della pianta importanti per l'applicazione degli articoli 5-7;
- b. fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che i requisiti di cui agli articoli 5-7 non sono violati se le piante sono utilizzate conformemente alla loro destinazione.

² Per consegnare ad aziende agricole o forestali piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione che devono essere etichettate come tali è necessario il consenso scritto del titolare dell'azienda.

³ Gli acquirenti devono rispettare le istruzioni del fabbricante e dell'importatore.

Art. 14 Etichettatura

¹ Chiunque mette in commercio piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione deve etichettarle come tali.

² L'etichettatura deve essere tale da garantire la libera scelta dei consumatori e impedire le frodi in relazione ai prodotti.

³ Deve recare la scritta «ottenuto mediante nuove tecnologie di selezione» o «ottenuto mediante nuove tecniche genomiche».

⁴ Per le miscele, gli oggetti e i prodotti che contengono involontariamente tracce di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione, il Consiglio federale fissa valori soglia al di sotto dei quali non è necessaria l'etichettatura. In mancanza di metodi idonei per dimostrare la presenza di simili tracce, il Consiglio federale può prevedere che l'etichettatura sia concepita diversamente rispetto a quella di cui al capoverso 2 o la possibilità di rinunciare alla stessa.

⁵ Tracce di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione sono considerate involontarie se le persone che sottostanno all'obbligo di etichettatura dimostrano di avere controllato e registrato accuratamente il flusso delle merci.

⁶ Il Consiglio federale disciplina l'etichettatura di prodotti, in particolare di derrate alimentari, mangimi e additivi, ottenuti da piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione.

⁷ Nell'emanare le prescrizioni di cui al presente articolo, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni sovranazionali e delle relazioni commerciali con l'estero.

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 15 Procedura d'opposizione

¹ Sono pubblicate nel Foglio federale dall'autorità competente e depositate pubblicamente per 30 giorni:

- a. le domande di autorizzazione per immissioni sperimentali nell'ambiente e per la messa in commercio di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (art. 9 cpv. 1 e 11 cpv. 1);
- b. le domande di decisione sulla comparabilità (art. 10 cpv. 1 e 12 cpv. 1).

² Chi ha qualità di parte secondo la legge federale del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l'autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

Art. 16 Verifica delle autorizzazioni e delle decisioni sulla comparabilità

¹ L'autorità competente verifica regolarmente le autorizzazioni e le decisioni sulla comparabilità ai fini della loro conferma.

² Chi è in possesso di un'autorizzazione o di una decisione sulla comparabilità comunica all'autorità competente, spontaneamente e non appena ne viene a conoscenza, le nuove conoscenze che potrebbero condurre a una nuova valutazione di pericoli e pregiudizi.

Art. 17 Deroghe all'obbligo di notifica e d'autorizzazione; controllo autonomo

¹ Per determinate piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione, il Consiglio federale può prevedere deroghe o semplificazioni quanto all'obbligo di notifica o d'autorizzazione ovvero di ottenere una decisione sulla comparabilità se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è esclusa una violazione dei requisiti generali di cui agli articoli 5–7.

² Se per l'utilizzazione in sistemi chiusi o per la messa in commercio di determinate piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione non vi è obbligo d'autorizzazione o di ottenere una decisione sulla comparabilità, la persona che vuole utilizzare queste piante in sistemi chiusi o metterle in commercio deve controllare autonomamente il rispetto dei requisiti generali di cui agli articoli 5–7.

³ Il Consiglio federale disciplina la natura, l'estensione e la verifica del controllo autonomo.

⁵ RS 172.021

Capitolo 3: Informazione del pubblico, accesso agli atti e ulteriori prescrizioni del Consiglio federale

Art. 18 Informazione del pubblico e accesso agli atti

¹ L'autorità competente pubblica un elenco con:

- a. le piante per le quali è stata concessa un'autorizzazione all'immissione sperimentale nell'ambiente o alla messa in commercio;
- b. le piante per le quali è stata adottata una decisione sulla comparabilità.

² Le autorità, sentiti gli interessati, possono pubblicare le informazioni ottenute nell'ambito dell'esecuzione e i risultati di rilevamenti o controlli, a condizione che ciò sia nell'interesse generale. Il segreto di fabbricazione e d'affari rimane garantito.

³ Il diritto di accedere alle informazioni contenute nei documenti ufficiali sull'utilizzazione delle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione o dei prodotti da esse ottenuti è disciplinato all'articolo 10g della legge del 7 ottobre 1983⁶ sulla protezione dell'ambiente.

Art. 19 Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull'utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione, e dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d'impiego o della quantità usata, possono essere violati i requisiti generali di cui agli articoli 5–7.

² Per tali piante, i loro metaboliti e i loro rifiuti, il Consiglio federale può in particolare:

- a. disciplinare il trasporto, nonché l'importazione, l'esportazione e il transito;
- b. subordinare l'utilizzazione a ulteriori condizioni di autorizzazione, limitarla o vietarla;
- c. prescrivere provvedimenti intesi a combatterle o a prevenirne l'apparizione;
- d. prescrivere provvedimenti volti a evitare pregiudizi alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile;
- e. prescrivere indagini a lungo termine per l'utilizzazione;
- f. prevedere consultazioni pubbliche in relazione agli articoli 9–12.

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 20 Esecuzione

¹ L'esecuzione della presente legge spetta alla Confederazione, nella misura in cui non sia già assegnata ai Cantoni in virtù di altre leggi federali che disciplinano segnatamente l'utilizzazione di oggetti e prodotti.

² Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

³ Può coinvolgere i Cantoni per determinati compiti esecutivi previsti dalla presente legge, in particolare per il controllo e la sorveglianza.

⁴ L'autorità esecutiva può delegare determinati compiti esecutivi, in particolare il controllo e la sorveglianza, a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.

⁵ I costi derivanti da provvedimenti che le autorità adottano per rimuovere un pericolo o pregiudizio imminente, come pure per accertarlo ed eliminarlo, sono a carico di chi lo ha causato.

Art. 21 Coordinamento dell'esecuzione

¹ L'autorità federale che esegue prescrizioni concernenti piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione sulla base di un'altra legge federale o di un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di questo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Le autorità federali decidono con il consenso degli altri servizi federali interessati e, laddove lo prevede il diritto federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati.

² Se l'utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione è subordinata, oltre che a procedure d'autorizzazione o di notifica delle autorità federali, anche a procedure di pianificazione e d'autorizzazione cantonali, il Consiglio federale designa un organo direttivo che provvede al coordinamento delle procedure.

Art. 22 Commissioni consultive

¹ La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB) e la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU) esercitano le loro funzioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge del 21 marzo 2003⁷ sull'ingegneria genetica (LIG) anche nel settore delle nuove tecnologie di selezione. ² L'obbligo di consultare la CFSB e la CENU da parte dell'autorità competente in materia di autorizzazione si applica anche ad autorizzazioni e decisioni in merito alla comparabilità conformemente alla presente legge.

”a

Art. 23 Obbligo d'informazione e riservatezza

¹ Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione e, se necessario, a svolgere o tollerare indagini.

⁷ RS 814.91

² Il Consiglio federale può ordinare che siano tenuti, conservati e, su richiesta, messi a disposizione delle autorità repertori contenenti indicazioni sul genere, la quantità e le proprietà di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione.

³ La Confederazione procede a rilevamenti sull'utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione. Il Consiglio federale stabilisce quali dati concernenti tali piante che sono stati rilevati sulla base di altre leggi federali debbano essere messi a disposizione dell'autorità federale che effettua il rilevamento.

⁴ Le indicazioni a proposito della cui segretezza vi è un interesse degno di protezione, quali le indicazioni concernenti i segreti d'affari e di fabbricazione, sono trattate in maniera confidenziale.

Art. 24 Monitoraggio ambientale

¹ La Confederazione provvede all'istituzione e alla gestione di un sistema di monitoraggio che permetta di rilevare la diffusione indesiderata di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione e di stabilire tempestivamente le possibili ripercussioni sull'ambiente e sulla diversità biologica derivanti da tali piante.

² I Cantoni comunicano alla Confederazione le informazioni e i dati disponibili che rivestono importanza per il monitoraggio ambientale.

Art. 25 Tasse

Il Consiglio federale fissa le tasse per l'esecuzione da parte delle autorità federali.

Art. 26 Ricerca e dialogo pubblico

¹ La Confederazione può commissionare lavori di ricerca e valutazioni dell'impatto tecnologico.

² Essa promuove le conoscenze della popolazione e il dibattito pubblico sull'impiego nonché sulle opportunità e i rischi delle nuove tecnologie di selezione.

Capitolo 5: Tutela giurisdizionale

Art. 27 Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

Art. 28 Ricorso delle associazioni

¹ Le organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni per la messa in commercio di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (art. 11 cpv. 1) nonché contro le decisioni sulla comparabilità (art. 10 cpv. 1 e 12 cpv. 1) se sono state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso.

² Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

Art. 29 Ricorso delle autorità

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente può impugnare con i rimedi giuridici del diritto cantonale e del diritto federale le decisioni delle autorità cantonali prese in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione.

² Lo stesso diritto spetta anche ai Cantoni per controversie riguardanti gli effetti provenienti da Cantoni vicini.

Capitolo 6: Responsabilità civile

Art. 30 Responsabilità

La responsabilità è disciplinata per analogia dagli articoli 30–33 LIG⁸. In questo contesto, l'espressione «persona soggetta all'obbligo d'autorizzazione» comprende anche le persone per le quali è sufficiente una decisione sulla comparabilità di cui agli articoli 10 o 12.

Art. 31 Garanzia

¹ Il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette all'obbligo d'autorizzazione e di notifica o le persone che devono ottenere una decisione sulla comparabilità forniscano garanzie, sotto forma di assicurazione o in altro modo, per coprire la loro responsabilità civile.

² Fissa l'entità e la durata di tale garanzia. Può prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica del danno insorto.

³ Può obbligare chi si porta garante della responsabilità civile a notificare all'autorità esecutiva l'esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia.

Capitolo 7: Disposizioni penali, misure e sanzioni amministrative

Art. 32 Disposizioni penali

¹ Chiunque intenzionalmente:

- a. utilizza piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione in modo tale che vengano violati i requisiti generali di cui agli articoli 5–7;
- b. nell'utilizzare piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione in sistemi chiusi non prende tutte le misure di confinamento necessarie o viola l'obbligo d'autorizzazione o di notifica per gli esperimenti in sistemi chiusi (art. 8);

⁸ RS ...

- c. senza autorizzazione o senza decisione sulla comparabilità, immette nell'ambiente a titolo sperimentale o mette in commercio piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione o viola l'autorizzazione o la decisione sulla comparabilità (art. 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1 e 12 cpv. 1);
- d. mette in commercio piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione senza fornire all'acquirente le informazioni e le istruzioni previste dalle prescrizioni (art. 13 cpv. 1);
- e. utilizza piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione senza attenersi alle istruzioni (art. 13 cpv. 3);
- f. mette in commercio piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione senza etichettarle come tali per l'acquirente (art. 14 cpv. 1–3);
- g. viola le prescrizioni sull'etichettatura di prodotti ottenuti da piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (art. 14 cpv. 6);
- h. viola l'obbligo di controllo autonomo (art. 17 cpv. 2);
- i. viola altre prescrizioni concernenti l'utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (art. 19), è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

Art. 33 Misure amministrative

¹ In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, l'autorità competente può disporre le seguenti misure amministrative:

- a. divieto di svolgere attività;
- b. revoca delle autorizzazioni;
- c. esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione;
- d. sequestro, confisca e distruzione.

² In caso di decisione in merito a misure amministrative di cui al capoverso 1 lettera d, l'autorità competente coordina la procedura, per quanto necessario, con le autorità di perseguimento penale.

Art. 34 Sanzioni amministrative

Se un titolare di autorizzazione viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o l'autorizzazione, l'autorità competente può imputargli un importo fino al doppio del ricavo lordo dai prodotti messi illecitamente in commercio.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 35 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato alla presente legge.

Art. 36 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato

Modifica di altri atti normativi

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 2003⁹ sull'ingegneria genetica

Art. 3 cpv. 1^{bis}

^{1bis} All'utilizzazione di piante il cui materiale genetico è stato modificato mediante nuove tecnologie di selezione e che non contengono materiale genetico transgenico, nonché all'utilizzazione dei loro metaboliti e dei loro rifiuti, si applica la legge del ...¹⁰ sulle tecnologie di selezione (LNTS).

Art. 7 Protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati o con piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione e della libera scelta

Chi utilizza organismi geneticamente modificati deve provvedere affinché essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti non pregiudichino né la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati o di prodotti derivanti da piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione ai sensi della LNTS¹¹, né la libera scelta dei consumatori.

Art. 16 cpv. 1

¹ Chiunque utilizza organismi geneticamente modificati deve prendere le adeguate precauzioni per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente o con piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione ai sensi della LNTS¹².

Titolo prima dell'art. 35

Capitolo 6: Disposizioni penali, misure e sanzioni amministrative

Art. 35a Misure amministrative

¹ In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, l'autorità competente può disporre le seguenti misure amministrative:

- a. divieto di svolgere attività;

⁹ RS **814.91**

¹⁰ RS ...

¹¹ RS ...

¹² RS ...

- b. revoca delle autorizzazioni;
- c. esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione;
- d. sequestro, confisca e distruzione.

² In caso di decisione in merito a misure amministrative di cui al capoverso 1 lettera d, l'autorità competente coordina la procedura, per quanto necessario, con le autorità di perseguimento penale.

Art. 35b Sanzioni amministrative

Se un titolare di un'autorizzazione viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o l'autorizzazione, l'autorità competente può imputargli un importo fino al doppio del ricavato lordo dai prodotti messi illecitamente in commercio.

Art. 37a Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati

Fino al... [nuovo termine ultimo] non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio, per fini agricoli, orticoli o forestali, di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati. Fanno eccezione le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione secondo la LNTS¹³.

2. Legge del 7 ottobre 1983¹⁴ sulla protezione dell'ambiente

Art. 29a cpv. 2^{bis}

^{2bis} All'utilizzazione di piante il cui materiale genetico è stato modificato mediante nuove tecnologie di selezione e che non contengono materiale genetico transgenico, nonché all'utilizzazione dei loro metaboliti e dei loro rifiuti, si applica la legge del ...¹⁵ sulle tecnologie di selezione.

3. Legge del 20 giugno 2014¹⁶ sulle derrate alimentari

Art. 20 cpv. 1 secondo periodo

¹ Tiene conto delle esigenze della legge del 21 marzo 2003¹⁷ sull'ingegneria genetica e della legge del ...¹⁸ sulle tecnologie di selezione.

- ¹³ RS ...
- ¹⁴ RS **814.01**
- ¹⁵ RS ...
- ¹⁶ RS **817.0**
- ¹⁷ **RS 814.91**
- ¹⁸ RS ...

Art. 42 cpv. 5 lett. c^{bis}

⁵ Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della presente legge segnatamente con l'esecuzione delle leggi seguenti:

...

c^{bis}. legge del ...¹⁹ sulle tecnologie di selezione;

¹⁹ RS ...